

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE  
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

33.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1973

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAELLA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione rinvio):	
Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1167) . . . . .	481
PRESIDENTE . . . . .	481, 482, 483, 484, 485, 486 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 495, 496, 497, 498, 499, 502, 503, 504
ALESSANDRINI . . . . .	482, 493, 494, 502
BAGHINO . . . . .	482
CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . .	482, 483, 484 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 503, 504
CIACCI . . . . .	485, 486, 487, 489, 490, 492, 493 494, 496, 497, 498, 499, 503, 504
DAL MASO . . . . .	501
GALASSÓ . . . . .	494
GUGLIELMINO . . . . .	482, 483, 484, 485, 486 487, 488, 497, 499, 500
KORACH . . . . .	499, 500, 501, 502
LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	481, 482, 483, 484 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 494 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 503, 504
MARZOTTO CAORTA . . . . .	500
PICCINELLI . . . . .	482, 486, 487, 492, 493, 494 499, 500, 501, 502

La seduta comincia alle 9,30.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada ».

Ricordo che nella seduta del 6 dicembre scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali e si sono avute le repliche del relatore e del Governo.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Ieri mattina si è riunita la I Commissione affari costituzionali che ha espresso un parere favorevole a determinate condizioni elencate nel parere stesso. In considerazione della complessità della materia, della quantità degli articoli e dei problemi di coordinamento che sorgeranno a seguito di alcuni emendamenti da apportare al testo, chiedo alla Commissione se non sia il caso di procedere con calma,

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

senza pretendere di definire il provvedimento questa mattina, ma rinviando la parte restante ad una prossima seduta della Commissione.

**PRESIDENTE.** Penso che la cosa essenziale sia di approvare un testo il più chiaro possibile, anche se per operare bene impieghiamo una o due sedute. Intanto possiamo cominciare l'esame della prima parte del provvedimento e, secondo il tempo che impiegheremo, potremo rinviare il seguito dell'esame ad una seduta successiva.

**BAGHINO.** Il provvedimento verrà così trasmesso al Senato dopo Natale.

**LOMBARDI GIOVANNI, Relatore.** Il Senato non potrà certo esaminarlo e votarlo prima di Natale.

**CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.** Siamo d'accordo sulla necessità di fare presto; dobbiamo solo cercare di conciliare il fare presto con il fare bene. Se rinviando ad una seduta successiva la conclusione dell'esame del provvedimento, nel complesso ciò non ha molta importanza, purché vi sia l'impegno da parte di tutti i gruppi di approvare il testo entro la prossima settimana.

**PICCINELLI.** Siamo convinti della necessità di fare presto, ma poiché la materia è molto complessa, pensare di concluderne l'esame in tre o quattro ore, mi sembra una utopia.

Mi associo alla proposta del presidente di iniziare l'esame e andare avanti finché è possibile, e semmai concludere l'esame in una seduta successiva, che potrà tenersi anche domani o la settimana prossima, in modo da trasmettere il testo al Senato prima delle feste natalizie.

**BAGHINO.** Queste dichiarazioni mi sorprendono, perché dieci giorni fa eravamo tutti convinti di aver operato bene e da allora non abbiamo più considerato questo argomento, mentre ogni gruppo sosteneva che, di fronte alla situazione drammatica che si era presentata e che potrebbe ancora presentarsi, si doveva fare presto. Ora si è preoccupati di non fare più bene e pertanto di dilazionare l'approvazione del provvedimento. Non so se ciò sia una premessa ad un rallentamento dei lavori per altre ragioni. Se così non è, questa mia preoccupazione non ha validità; in caso contrario sarebbe meglio dire subito di cosa si tratta per andare avanti seriamente. Questo provvedimento è stato legato ad altri provve-

dimenti in sede referente proprio per fare presto ed invece è quello che tarda di più ad essere approvato. - Quando si voleva fare presto si è arrivati anche a cercare in altre Commissioni i componenti della nostra per convincerli a recedere da un certo loro atteggiamento (ciò si è verificato per il disegno di legge sugli aeroporti), mentre ora si cerca di fare il contrario e cioè di non andare avanti.

**LOMBARDI GIOVANNI, Relatore.** Desidero far presente all'onorevole Baghino che quando il gruppo di lavoro concluse i suoi lavori, dissi che su alcuni punti dovevo riflettere e affermai ciò anche durante la riunione della Commissione effettuata giovedì scorso.

È da tenere presente che eravamo ancora ancorati al parere della I Commissione, la quale ha impiegato tre ore per l'esame del provvedimento.

**BAGHINO.** Perché non impieghiamo anche noi tre ore?

**PRESIDENTE.** La preoccupazione è quella di non poter terminare entro questa mattina.

**ALESSANDRINI.** Esiste un'urgenza nell'approvazione di questo provvedimento; è inutile fare delle dispute sul fatto se ci sarà possibile terminare l'esame entro questa mattina oppure se dovremo rimandare. Iniziamo intanto l'esame, e vedremo fin dove arriveremo.

**GUGLIELMINO.** La I Commissione ha inviato il suo parere; questa mattina siamo riuniti per iniziare a discutere nel merito. Cerchiamo di approvare questo provvedimento se non in giornata almeno entro domani.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni passiamo all'esame degli articoli nel testo elaborato dal gruppo di lavoro.

Do lettura del primo articolo:

#### TITOLO I

*Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.*

#### ART. 1.

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è istituito un albo che assume la denominazione di « Albo nazionale delle per-

sone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi ».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali, che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è obbligatoria ed è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; essa è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Gli albi sono pubblici.

Gli onorevoli Guglielmino, Ciacci e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Nella rubrica del titolo I, sostituire le parole: « dell'albo », con le altre: « del registro ».*

Gli onorevoli Pani, Guglielmino e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla quarta riga del primo comma, sostituire la parola: « albo » con l'altra: « registro ».*

Gli onorevoli Guglielmino, Ciacci e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla quinta riga del primo comma, sostituire la parola: « albo » con l'altra: « registro ».*

Gli onorevoli Ciacci, Pani e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla terza riga del secondo comma, sostituire le parole: « gli albi » con le altre: « i registri ».*

Gli onorevoli Pani, Guglielmino e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla quarta riga del secondo comma, sostituire le parole: « l'albo » con le altre: « il registro ».*

Gli onorevoli Guglielmino, Ciacci e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla prima riga del terzo comma, sostituire le parole: « nell'albo » con le altre: « nel registro ».*

Gli onorevoli Ciacci, Pani e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, sostituire le parole: « Gli albi » con le altre: « I registri ».*

GUGLIELMINO: Sulla questione dell'istituzione dell'albo, il gruppo comunista ha una visione diversa — più volte espressa in

sede di gruppo di lavoro ed anche nel corso della discussione in Commissione — favorevole all'istituzione del registro degli autotrasportatori. Questo è il motivo dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Lombardi, ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma sopprimere le parole: « essa è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ».*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. La ragione di questo emendamento è data dal fatto che, per coloro che sono iscritti all'albo degli autotrasportatori, è già previsto il pagamento di un contributo per il funzionamento dei comitati. Se l'articolo non venisse modificato nel senso da me indicato, vi sarebbe un ulteriore onere per la tassa di concessione governativa. Non vi è ragione, quindi, di creare un duplicato. Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione del mio emendamento, mentre sono contrario a quelli dell'onorevole Guglielmino ed altri.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti Guglielmino ed altri, mentre accetta l'emendamento del relatore.

GUGLIELMINO. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guglielmino, Ciacci e Pani alla rubrica del titolo I, non accettato dal relatore, né dal Governo.

*(È respinto).*

Gli altri emendamenti del gruppo comunista sono pertanto preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore, soppressivo della seconda parte del terzo comma, accettato dal Governo.

GUGLIELMINO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte del terzo comma dell'articolo 1 di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

*(È respinta).*

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

S'intende pertanto soppressa la seconda parte del terzo comma dell'articolo 1.

GUGLIELMINO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

L'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi è subordinato ad autorizzazione degli organi della pubblica amministrazione competenti.

Spetta ai comitati previsti all'articolo 3, lettere a) e b), con l'osservanza dei criteri e della procedura da determinare nel regolamento di esecuzione, di indicare ai competenti organi della pubblica amministrazione l'impresa cui può essere rilasciata l'autorizzazione.

Gli organi predetti, ricevuta l'indicazione di cui al comma precedente, procedono al rilascio della autorizzazione a norma degli articoli 42 e 44 della presente legge.

L'onorevole Lombardi Giovanni ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Ho presentato questo emendamento per due ragioni. La prima è di carattere formale e consiste nel fatto che l'argomento dell'autorizzazione può essere ripreso, come di fatto avviene, nel secondo titolo. La seconda ragione è relativa al secondo comma: già il gruppo di lavoro aveva rilevato che non era molto chiaro, al punto che si poteva dare l'interpretazione di una certa discrezionalità attribuita a questi comitati in ordine all'indicazione ai competenti organi della pubblica amministrazione dell'impresa cui può essere rilasciata l'autorizzazione. Per questi motivi propongo la soppressione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pani, Guglielmino e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo ed il terzo comma.*

GUGLIELMINO. Lo ritiriamo e ci associamo a quello del relatore.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato dal relatore?

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(E respinto).

L'articolo 2 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

Sono costituiti:

a) presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comitato centrale per l'albo;

b) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali per l'albo;

c) presso le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aventi sede nelle regioni a statuto speciale e, per le regioni a statuto ordinario, presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione già sede di direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.

Il comitato centrale e i comitati provinciali provvedono, rispettivamente, alla formazione, alla tenuta e alla pubblicazione dell'albo nazionale e degli albi provinciali ed esercitano i poteri loro attribuiti dalla presente legge. I comitati regionali esercitano le attribuzioni indicate all'articolo 11.

Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Quanto è disposto in questo comma viene previsto successivamente, per cui è inutile fare una ripetizione.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 3.*

**LOMBARDI GIOVANNI, Relatore.** Sono ovviamente contrario a questo emendamento, mentre raccomando alla Commissione l'approvazione di quello da me proposto.

**CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.** Concordo con il relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento interamente soppressivo degli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani, contrari relatore e Governo.

*(E respinto).*

**GUGLIELMINO.** Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'emendamento del relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo del secondo comma dell'articolo 3, accettato dal Governo.

*(E approvato).*

**GUGLIELMINO.** Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

*(E approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

Il Comitato centrale è composto:

a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;

b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

c) da dieci rappresentanti di ciascuna delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione:

del presidente del Consiglio di Stato per il membro di cui alla lettera a);

dei rispettivi Ministri per i membri di cui alla lettera b);

delle associazioni nazionali di categoria per i membri di cui alla lettera c).

Dei due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno è scelto fra i funzionari della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'altro fra i funzionari in servizio presso la direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali di categoria agli effetti della designazione di cui alla lettera c) del presente articolo e alla lettera f) del successivo articolo 5.

Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti.

I componenti del comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 4.*

**LOMBARDI GIOVANNI, Relatore.** La I Commissione affari costituzionali ha rilevato l'esigenza di introdurre una rappresentanza delle regioni nel comitato centrale. Insieme ad altri colleghi, ho pensato di immettere quattro rappresentanti delle regioni — e preannuncio sin da ora la presentazione di un apposito emendamento — ma non di tutte e venti, perché ciò comporterebbe una composizione del comitato centrale di 41 persone. Le modalità di scelta saranno stabilite dal regolamento di esecuzione, perché attualmente non esiste un'associazione delle regioni come quella che già esiste per i comuni e le province e che può consentire, come abbiamo potuto constatare in altre leggi, una rappresentanza di questi enti.

**CIACCI.** Secondo il gruppo comunista la rappresentanza delle regioni deve essere comprensiva di tutto il territorio nazionale, nel senso che dovremo specificare che questi rappresentanti dovranno essere così suddivisi: uno delle regioni a statuto speciale, uno del

Mezzogiorno, uno dell'Italia centrale ed uno dell'Italia settentrionale. Non so se questo sia giuridicamente corretto, ma è opportuno tenere presenti questi grandi raggruppamenti delle regioni, anche perché la raccomandazione fatta dalla I Commissione affari costituzionali non ha il significato di prevedere un rappresentante delle regioni, ma una rappresentanza di tutte le regioni.

È evidente che si pone il problema di numero. Allora si tratta di trovare un correttivo che ci permetta di avere dei rappresentanti delle regioni a statuto speciale e di quelle a statuto ordinario distribuiti in modo uguale per tutto il territorio nazionale.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. In relazione alle osservazioni fatte dal collega Ciacci, sarei disposto a presentare un emendamento in cui viene specificato che sono previsti 4 rappresentanti regionali, uno per le regioni a statuto speciale, e tre per le regioni a statuto ordinario in rappresentanza della Italia settentrionale, centrale e meridionale. Sono ovviamente contrario all'emendamento soppressivo dell'onorevole Guglielmino.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Concordo con il relatore.

GUGLIELMINO. I rappresentanti regionali potrebbero essere cinque; vi sono problemi diversi tra la Val d'Aosta e la Sicilia, per esempio.

PICCINELLI. Ma in questo caso i rappresentanti delle regioni a statuto speciale diverrebbero due, contro i tre delle regioni a statuto ordinario.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni dell'Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalità per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge »;

*Alla lettera c), sopprimere le parole: « di ciascuna ».*

CIACCI. Siamo favorevoli a questo ultimo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 4 degli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci, contrari relatore e Governo, di cui ho già dato lettura.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, parzialmente soppressivo della lettera c) del primo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso con le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

Ogni comitato provinciale è composto:

- a) da un magistrato ordinario, anche a riposo, con funzioni di presidente;
- b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;
- c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
- d) da un funzionario dell'Intendenza di finanza;
- e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
- f) da sei rappresentanti di ciascuna delle associazioni locali di categoria aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 4;
- g) da un esperto.

I membri del comitato, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le nomine avvengono su designazione:

- del presidente della corte d'appello, per il membro di cui alla lettera a);
- del prefetto, per i membri di cui alla lettera c) e alla lettera g);
- del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sen-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

tita la giunta camerale, per il membro di cui alla lettera e);

delle associazioni locali di categoria per i membri di cui alla lettera f).

Ogni comitato elegge, fra i membri di cui alla lettera f), un secondo vicepresidente.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 5.*

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) da un magistrato ordinario o amministrativo a riposo, con funzioni di presidente; ».

PICCINELLI. Noi tutti sappiamo che il numero dei magistrati è purtroppo insufficiente; pertanto, non mi sembra opportuno gravare questi magistrati dell'onere anche di presiedere i comitati provinciali. Ecco le ragioni del mio emendamento.

CIACCI. Vorrei far notare che, in linea teorica, può capitare che in una provincia non vi sia un magistrato a riposo; ma forse questo accade anche in linea non soltanto teorica. Non dimentichiamo che molti magistrati, al momento dell'andata in pensione, tendono a ritornare nelle loro province di origine.

PICCINELLI. Per questo motivo abbiamo ampliato la composizione.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Pani ed altri, mentre accetto l'emendamento Piccinelli.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Concordo con il relatore.

GUGLIELMINO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dello emendamento Piccinelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pani e altri, interamente soppressivo dell'articolo 5, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Piccinelli, favorevole relatore e Governo.

*(È approvato).*

GUGLIELMINO. Il gruppo comunista voterà contro l'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso con le modifiche testè approvate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

Ogni comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente articolo 3, lettera c).

Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scegliendolo fra i propri membri appartenenti alla categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 6.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Premesso che i vicepresidenti previsti agli articoli 5 e 6 rappresentano le categorie — per cui occorre tenere conto del rilievo della I Commissione affari costituzionali — sono ovviamente contrario all'emendamento soppressivo Ciacci e altri.

GUGLIELMINO. Il gruppo comunista voterà contro l'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, di cui gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Ciacci è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun membro effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che può partecipare alle sedute in assenza del titolare.

I membri supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei membri effettivi.

I membri dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, fino al rinnovo delle nomine, dai rispettivi supplenti.

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 7.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

GUGLIELMINO. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui i deputati Guglielmino, Pani e Ciacci hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Guglielmino è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

I membri del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il triennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 8.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario.

GUGLIELMINO. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, di cui gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Pani è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

b) specificare le attività di trasporto per il cui esercizio occorrono requisiti speciali determinando tali requisiti in relazione alla natura ed importanza delle singole attività di trasporto, secondo le norme dell'articolo 17;

c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;

e) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;

f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

g) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;

h) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;

i) proporre al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 64, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso.

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 9.*

L'onorevole relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra una abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 17 »;

*Sopprimere la lettera f).*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Ho presentato il primo emendamento perché la



VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

I Commissione affari costituzionali intende dare al comitato centrale un potere di proposta, mentre rimarrebbe al Ministero la soluzione del problema. Quanto all'altro mio emendamento, esso è motivato dall'opportunità che la materia prevista dalla lettera f) sia di competenza dei soli comitati provinciali, data la diversità dei compiti del comitato centrale; mentre le sanzioni disciplinari sono di competenza dei comitati provinciali. Sono contrario all'emendamento soppressivo Ciacci e altri.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo accetta gli emendamenti del relatore, mentre è contrario all'emendamento Ciacci ed altri.

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione degli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciacci e altri, interamente soppressivo dell'articolo 9, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo della lettera b), accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo della lettera f), accettato dal Governo.

(È approvato).

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;

b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;

c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;

d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;

f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale.

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento.

*Sopprimere l'articolo 10.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, di cui i deputati Guglielmino, Pani e Ciacci hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento s'intende pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

I comitati regionali hanno il compito di coordinare l'attività dei comitati provinciali e di esprimere pareri, quando ne siano richiesti dalla regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 11.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, di cui gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno chiesto la soppressione. *(È approvato)*.

L'emendamento si intende pertanto respinto.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. In merito all'osservazione della I Commissione affari costituzionali di rivedere la competenza del comitato regionale, poiché si tratta di una questione di merito, non propongo alcun emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 12.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Concordo con il relatore.

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 di cui gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno chiesto la soppressione.

*(È approvato)*.

L'emendamento si intende pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Le persone fisiche o giuridiche che hanno l'obbligo dell'iscrizione nell'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo.

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci avevano presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire, al primo comma, le parole: « nell'albo », con le parole: « nel registro » e le parole: « al Comitato provinciale », con le parole: « all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione »;*

*Al secondo comma, sostituire la parola: « comitati », con la parola: « registri » e le parole: « nell'albo » con le parole: « nel registro »;*

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente: « L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione attesta l'avvenuta iscrizione nel registro ».*

Tutti questi emendamenti s'intendono preclusi dalle precedenti votazioni.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: « hanno l'obbligo dell'iscrizione nell'albo », con le parole: « intendono iscriversi all'albo ».*

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del relatore al primo comma, accettato dal Governo.

*(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso con la modifica testè approvata.

*(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

I requisiti per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 15;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni;

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

8) non avere in corso procedimenti penali in cui sia già stata pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

9) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti di cui ai nn. 7, 8 e 9 devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi

abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti di cui ai nn. 3, 7, 8 e 9 deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto di presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1 deve formulare oggetto di apposito dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti di cui ai nn. 2, 4, 5 e del requisito di cui al n. 6 può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti di cui al primo comma, la iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato.

Chi nei termini stabiliti dai commi precedenti non fornisca le prove richieste è cancellato dall'elenco e decade dall'autorizzazione.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « requisiti », le parole: « e le condizioni ».*

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci avevano presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: « nell'albo », con le parole: « nel registro ».*

Anche questo emendamento deve intendersi precluso per effetto delle precedenti votazioni.

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, punto 2), sostituire le parole: « di mezzi tecnici ed economici ade-*

guati all'attività da svolgere », *con le parole*: « dei mezzi di trasporto necessari all'attività da svolgere ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario, anche in relazione ai suggerimenti del progetto CEE.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciacci ed altri, al punto 2) del primo comma, contrari relatore e Governo.

(*E respinto*).

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo periodo del n. 2).*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo periodo del numero 2), di cui i deputati Pani, Ciacci e Guglielmino hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

(*E approvato*).

L'emendamento s'intende pertanto respinto.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Marocco e Russo Ferdinando:

*Aggiungere, alla fine del punto 2), le parole*: « Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente punto 2) ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Dobbiamo tenere presente che queste condizioni si riferiscono ad una vasta platea di autotrasportatori per conto terzi, tra i quali è anche compresa una quota di piccoli imprenditori che acquista il camion con cambiali, e che, quindi, si troverebbe in difficoltà secondo il punto 2) così come attualmente formulato. Del resto questo emendamento riprende anche un suggerimento della I Commissione Affari costituzionali.

CIACCI. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione su questo emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Al punto 4) del primo comma, sopprimere le parole*: « con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore ».

CIACCI. Questo emendamento avrebbe avuto una sua ragion d'essere se fossero stati approvati gli emendamenti presentati dal nostro gruppo all'articolo precedente. Pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il punto 7) del primo comma e i successivi fino al penultimo comma compreso*.

Gli onorevoli Piccinelli e Lombardi Giovanni hanno presentato il seguente emendamento:

*Al punto 7) del primo comma, sopprimere le parole*: « l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o ».

PICCINELLI. Credo che la *ratio* della norma stabilita nel punto 7) sia quella di escludere dall'iscrizione all'albo coloro che abbiano riportato condanne più gravi per reati particolari; di qui la ragione del mio emendamento.

CIACCI. Poiché la *ratio* del nostro emendamento suppressivo del punto 7) fino al penultimo comma si riferiva proprio all'interdizione dai pubblici uffici, lo ritiriamo e ci associamo a quello presentato dall'onorevole Piccinelli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo?

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Piccinelli.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inciso: « l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o », di cui il deputato Piccinelli ha chiesto la soppressione, favorevoli relatore e Governo.

(*È respinto*).

L'inciso s'intende pertanto soppresso.

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento: *Alla fine del punto 7), aggiungere il seguente comma*: « Il disposto di cui al precedente comma non si applica ai titolari di imprese artigiane nel caso di interdizione dagli uffici direttivi ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Piccinelli, al n. 7), accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il punto 8).*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Lo do per illustrato.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'emendamento.

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore della soppressione del n. 8).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 8) dell'articolo 14, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso il punto 8) dell'articolo 14.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dai deputati Marocco e Russo Ferdinando:

*Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente*:

« Per coloro i quali, pur avendo i requisiti ed assolvano alle condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia già stata pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al secondo comma del precedente punto 7).

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Accogliendo un suggerimento della I Commissione affari costituzionali, si è ritenuto di presentare questo emendamento. È evidente che se il procedimento penale si chiude con una sentenza assolutoria, si ha diritto all'iscrizione in via definitiva, mentre in caso di condanna l'iscrizione è rilasciata in via provvisoria.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono d'accordo su questo emendamento.

CIACCI. Il gruppo comunista si asterrà dalla relativa votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al sesto comma, di cui ho già dato lettura, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

PICCINELLI. Vorrei proporre un emendamento che, in sede di coordinamento, si dovrà collocare prima o dopo quello testé approvato.

PRESIDENTE. Si tratta del seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma*:

« La norma di cui al n. 7) del presente articolo non si applica ai titolari di aziende artigiane ».

ALESSANDRINI. La dizione del punto 7) che, così come è stata precedente modificata, è del seguente tenore: « non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione da una professione o da un'arte... », comprende gli artigiani. Il termine « arte » ha per me questo significato. L'emendamento dell'onorevole Piccinelli contrasta completamente con il punto 7).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

PICCINELLI. Il punto 7) è giusto che si applichi ai titolari delle medie e grandi aziende che hanno una responsabilità di un certo tipo, un certo numero di dipendenti e che devono possedere requisiti morali particolari, ma non alle piccole imprese in cui il lavoro prevalente è compiuto dal titolare e dai familiari e che verrebbero private della possibilità di lavoro se questa norma venisse applicata rigidamente.

È esatta l'obiezione dell'onorevole Alessandrini se per arte si intende mestiere, ma è molto difficile sceverare l'interdizione da una professione da quella da un'arte, perché si tratta di pene accessorie analoghe e pertanto si ha l'interdizione sia dall'una che dall'altra. Così i quattro condannati a Torino non potrebbero più fare gli autotrasportatori e ciò mi sembra eccessivo.

ALESSANDRINI. Finché si parla di mezzi economici, è giusto che vengano favoriti gli artigiani, ma allorché si parla di requisiti morali, questa discriminazione non deve esistere per nessun cittadino.

GALASSO. In merito all'emendamento presentato dall'onorevole Piccinelli, invece di dire « la norma di cui al n. 7)... » la cui dizione non è esatta letteralmente, si potrebbe dire « quanto previsto al n. 7)... » o « il disposto di cui al n. 7)... ».

PICCINELLI. D'accordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore ?

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dallo onorevole Piccinelli, in quanto la sentenza del giudice chiarirà esattamente insieme all'esclusione dall'arte la possibilità di svolgere ogni altro mestiere; a parte il fatto che se l'interessato è già autotrasportatore, sarebbe contraddittorio che il giudice lo escludesse dall'esercitare questa attività. Inoltre questo principio è già contenuto nell'articolo.

GIACCI. Il gruppo comunista è favorevole alla proposta dell'onorevole Piccinelli, perché mentre per le imprese medie e grandi una condanna o l'interdizione non hanno valore pratico, nel senso che queste aziende possono tranquillamente cambiare amministratore delegato, presidente e consiglio (questo è quanto avviene nella pratica quotidiana) i padroncini

o gli artigiani, che hanno per esempio un solo dipendente, non possono essere sostituiti da nessuno.

Capisco l'obiezione del relatore, perché sul piano teorico e della legge può essere vero che si applica in uguale misura, ma, di fatto, noi mettiamo in condizioni inferiori, di disparità, i piccoli imprenditori rispetto alle medie e grandi imprese: creiamo, insomma, una disuguaglianza di fronte alla legge. Ecco perché noi siamo favorevoli all'emendamento presentato dall'onorevole Piccinelli, che si ricollega anche al parere espresso dalla I Commissione circa la differenziazione tra aziende artigiane.

PRESIDENTE. Vorrei fare una domanda: se un giudice nel condannare un autotrasportatore gli dà anche l'interdizione, che cosa succede ?

PICCINELLI. Qui non si tratta della condanna di un autotrasportatore, ma di un qualsiasi cittadino che, successivamente ad una condanna, chiede l'iscrizione all'albo. La cancellazione e l'iscrizione sono due cose diverse.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Insisto nel mio parere contrario. Dovremo anche rivedere il punto in cui si parla dell'esclusione degli artigiani dagli uffici direttivi.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo condivide il parere del relatore.

PICCINELLI. Ritiro il mio emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche precedentemente approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino avevano presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « all'albo » *con le parole:* « al registro ».

Questo emendamento deve ritenersi precluso per effetto delle precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 15 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 16.

Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti di cui al precedente articolo 14.

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci avevano presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « nell'albo » *con le parole:* « nel registro ».

Anche questo emendamento deve ritenersi precluso.

Pongo in votazione l'articolo 16 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 17.

Per esercitare le attività di autotrasporto di cose per le quali il comitato centrale abbia, a norma dell'articolo 9 lettera b), stabilito il possesso di requisiti speciali, occorre un'abilitazione.

L'abilitazione è provvisoria e definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova, nei modi stabiliti dal comitato centrale, di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine della organizzazione aziendale, nella idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova la cui durata è stabilita dal comitato centrale. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può con-

tinuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

Nell'indicare ai competenti organi della pubblica amministrazione le imprese a cui può essere rilasciata l'autorizzazione i comitati provinciali attestano l'abilitazione che dovrà poi essere annotata nella carta di circolazione dei veicoli dell'impresa.

Il rilascio della abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 30.000.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dai deputati Bodrito e Russo Ferdinando:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del Comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È conseguentemente precluso il seguente emendamento presentato dagli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Per esercitare le attività di autotrasporto di cose per le quali è richiesto il possesso di requisiti speciali occorre un'apposita abilitazione ».

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e fornendo la prova di avere i requisiti prescritti ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore.* Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Concordo con il relatore.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Pani ed altri, sostitutivo del terzo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le parole: « dal comitato centrale », con le altre: « dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ».*

**LOMBARDI GIOVANNI, Relatore.** Siccome abbiamo stabilito al primo comma che non spetta al comitato centrale stabilire, per le attività di autotrasporto di cose soggette all'abilitazione, il possesso di requisiti speciali, ma al Ministero dei trasporti, è evidente che anche il terzo comma deve essere modificato in questo senso.

**CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.** Accetto l'emendamento.

**CIACCI.** Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore al terzo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« I requisiti per esercitare i trasporti speciali sono stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative ».

**LOMBARDI GIOVANNI, Relatore.** È assorbito dalla precedente votazione, perché i requisiti speciali sono già decisi dal Ministero; pertanto sono contrario.

**CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Guglielmino ed altri al quarto comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al primo periodo del quinto comma le parole: « la cui durata è stabilita dal comitato centrale », con le altre: « di un anno ».*

**LOMBARDI GIOVANNI, Relatore.** Sono favorevole all'emendamento.

**CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.** Anche il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Ciacci ed altri al quinto comma, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dai deputati Marocco e Marzotto Caotorta:

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

« I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione le imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli ».

**LOMBARDI GIOVANNI, Relatore.** Dopo aver soppresso l'articolo 2, che era equivoco, in quanto lasciava una certa discrezionalità al comitato provinciale, si è reso necessario rivedere il sesto comma perché non vi deve essere alcuna discrezionalità da parte di tale comitato in ordine a questo problema.

**CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.** Il Governo accetta l'emendamento.

**CIACCI.** Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al sesto comma le parole: « i comitati provinciali » con le altre: « gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».*



## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

Questo emendamento si intende precluso dalla precedente votazione.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Russo Ferdinando e Marocco:

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

« Coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Questo emendamento tiene conto del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali di coordinare l'articolo 17 con la previsione nell'albo dell'istituzione di una apposita sezione speciale per gli autotrasporti speciali.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo accetta l'emendamento.

GUGLIELMINO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

GUGLIELMINO. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso, con le modifiche apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 18.

I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

« Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvedono alla iscrizione nel registro entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla

data di presentazione della domanda, dandone comunicazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e all'interessato ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 18.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 19.

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.

Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro 30 giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Le imprese sono altresì tenute a comunicare ai comitati provinciali entro 30 giorni dalla data di stipulazione dell'atto definitivo:

gli acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante;

le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti con l'indicazione dell'acquirente.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al comitato centrale.

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al primo comma le parole:*

« nell'albo » *con le altre:* « nel registro ».

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Le imprese iscritte sono tenute a comunicare agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel registro o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sulla abilitazione ».

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sopprimere le parole:* « ai comitati ».

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, sostituire le parole:* « ai comitati provinciali » *con le parole:* « agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:* « Ogni variazione eseguita nel registro deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ».

Tutti questi emendamenti sono preclusi dalle precedenti votazioni.

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo di cui ho già dato lettura. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 20.

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) per il mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 64.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.

Nell'ipotesi di cui al punto 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a due anni.

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

« L'iscrizione all'albo è sospesa quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa. La sospensione deve essere richiesta dall'interessato all'Ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente e non può avere una durata superiore a due anni ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dai deputati Marzotto Caotorta e Russo Ferdinando:

*Sostituire il punto 3) con il seguente:*

« 3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato al quarto comma dell'articolo 64 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. L'emendamento tende a sostituire il punto 3) introdotto in sede di gruppo di lavoro. Si è tenuto conto della situazione dei piccoli autotrasportatori concedendo tre mesi per regolarizzare la posizione in merito al contributo.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo accetta l'emendamento.

CIACCI. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dal punto 3), di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 21.

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 20 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti per la iscrizione, fermo il preventivo esperimento della procedura disciplinare nei casi previsti dal n. 7) del successivo articolo 22.

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire la parola: « dall'albo », con la parola: « dal registro ».*

Questo emendamento deve intendersi precluso.

Gli onorevoli Russo Ferdinando e Bodrito Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, dopo il punto 4), il seguente punto 4-bis):*

« 4-bis) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè letto, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere, al punto 5), le parole « fermo il preventivo esperimento della procedura disciplinare nei casi previsti dal n. 7) del successivo articolo 22 ».*

PICCINELLI. Le procedure non sono previste al punto 7) dell'articolo 22.

GUGLIELMINO. Al punto 5) dell'articolo 21 si stabilisce « ...fermo il preventivo esperimento della procedura disciplinare nei casi previsti dal n. 7) del successivo articolo 22 », per cui riteniamo che queste parole dovrebbero essere soppresse, così come l'articolo 22.

PICCINELLI. Non riesco a comprendere l'esperimento della procedura disciplinare quando vi sia la violazione degli obblighi dell'assicurazione degli autoveicoli, e ciò si trova al punto 5) dell'articolo 21 ed al punto 7) dell'articolo 22. Si tratta di una contraddizione.

GIACCI. Siamo favorevoli alla soppressione, perché una volta pagata la contravvenzione, nulla è più dovuto.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. La vostra è una proposta radicale, che dovrebbe presumere la soppressione del punto 5) dell'articolo 21, di conseguenza del punto 7) dell'articolo 22 e anche dell'articolo 23.

GUGLIELMINO. Infatti proponiamo di sopprimere anche l'articolo 23. La I Commissione affari costituzionali ha espresso il parere di sopprimere i nn. 5) e 7) dell'articolo 22.

PICCINELLI. Il testo originario del gruppo di lavoro prevedeva al n. 6) quanto è previsto ora al n. 7).

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Bisognerebbe vedere se non vi sia un errore nello stampato governativo relativamente al n. 7 indicato al punto 5) dell'articolo 21.

KORACH. Secondo me questa norma ha una sua logica, perché, avendo prescritto per l'iscrizione all'albo anche la condizione della stipulazione del contratto di assicurazione, il fatto di non rinnovarla comporta la cessazione di uno dei requisiti per l'iscrizione. Allora la norma, in un certo senso, tendeva

ad ammorbidire questo principio, cosicché in questo caso dell'assicurazione non scattava l'automatica cancellazione dall'albo, ma vi era il preventivo esperimento della procedura disciplinare.

PICCINELLI. Sono d'accordo sulla prima parte dell'intervento dell'onorevole Korach, ma non riesco a comprendere perché si sia prevista una procedura di questo tipo solo nel 7, *ex n.* 6, e non anche negli altri numeri.

KORACH. Gli altri numeri non concernono ipotesi di cancellazione dall'albo.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Il punto 5) ammette la cancellazione dall'albo così come quando mancano i requisiti di cui si parla nell'articolo 14 (e non 22). È ammessa, però, la cancellazione, e non la radiazione, in ordine al punto 7), fermo il preventivo esperimento della procedura disciplinare. Ciò significa, lo ha detto giustamente l'onorevole Korach, che prima di estromettere dall'albo colui che ha violato la norma di cui al punto 7) dell'articolo 22, vi sia un procedimento a seguito del quale la prima volta il contravventore viene perdonato, la seconda forse no e la terza si provvede alla sua cancellazione dall'albo.

GUGLIELMINO. Siccome dobbiamo sopprimere il punto 7) dell'articolo 22, questa norma non ha senso e pertanto bisogna sopprimerla.

PICCINELLI. Siamo d'accordo che se si sopprime il punto 7) dobbiamo sopprimere questa parte dell'articolo 21, però la nostra discussione era volta ad accertare che non vi fosse un errore di stampa nel testo originario, perché sembra difficile concepire che in casi così gravi non si fosse prevista la cancellazione automatica dall'albo, ma solo una procedura disciplinare.

KORACH. Non poteva esservi un errore, in quanto aveva essa una sua logica nella formulazione precedente ma, una volta che si sopprime il punto 7), essa non ha più senso e deve pertanto cadere.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. In merito al punto 7) nutro qualche perplessità sia sulla richiesta di soppressione del medesimo avanzata dalla I Commissione affari costituzionali (a prescindere dal fatto che essa non avrebbe dovuto ingerirsi in quella che ritengo

sia una questione di merito) sia in ordine all'affermazione dell'onorevole Caruso, fatta in quella Commissione, secondo il quale essendovi già alcune norme che stabiliscono pene, sarebbe inutile aggiungerle al punto 7). Desidero comunque rilevare che proprio in questo punto si fa riferimento a coloro che esercitano il mestiere di autotrasportatore. Se questi soggetti non ottemperano reiteratamente alle norme di legge in materia di assicurazione degli autoveicoli per la responsabilità civile e dell'assicurazione per i danni alle cose trasportate, è giusto o no tenerne conto agli effetti delle sanzioni disciplinari? Questo è il punto. Se si risponde affermativamente al quesito, allora la *ratio* della norma è giustificata.

GUGLIELMINO. Ma così facendo aggiungere una pena ad un'altra; ecco perché sono contrario.

KORACH. Un automobilista privato può sfuggire anche per molto tempo all'osservanza di queste norme, mentre per un autotrasportatore non è così facile.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Le questioni sono due: la prima è di carattere procedurale. Se il parere reso dalla Commissione affari costituzionali sullo specifico punto deve ritenersi vincolante, ogni modifica della norma non meramente soppressiva dovrebbe ritornare alla stessa Commissione per il parere. Dobbiamo pertanto sapere se quel parere è o meno vincolante.

La seconda questione riguarda il merito della norma, una volta risolto il quesito a cui ho fatto cenno prima.

MARZOTTO CAOTORTA. A me sembra che la questione sia abbastanza semplice. La Commissione affari costituzionali ha giudicato non costituzionale l'espulsione dall'albo per una infrazione di tipo amministrativo, come l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione degli autoveicoli. Pertanto, ha chiesto la soppressione del punto 7) dell'articolo 22, sulla quale siamo tutti d'accordo. Di conseguenza, poi, ha suggerito di sopprimere anche il punto 5). Ciò, secondo me, è derivato soltanto da una lettura affrettata della norma ivi contenuta, in quanto questa non ha nulla a che vedere con quanto contenuto nel successivo punto 7).

Deve essere chiaro, comunque, che chi non ha più i requisiti non può rimanere iscritto all'albo.

PICCINELLI. Per quanto concerne il valore del parere della I Commissione, noi siamo tenuti a tenerlo presente per la parte che riguarda la costituzionalità delle norme che andiamo ad esaminare. È chiaro, quindi, che se la Commissione affari costituzionali ci fa presente che una norma è incostituzionale, noi non possiamo approvarla. Ma, ove la I Commissione entri nel merito del provvedimento, noi possiamo anche non tenerne conto, dopo attenta valutazione.

I punti 5) e 7) parlano di obblighi degli iscritti all'albo degli autotrasportatori in materia di assicurazione obbligatoria e di contratti collettivi. Non v'è dubbio che la norma potrebbe sembrare pleonastica in quanto vi è un obbligo di legge, ma qui si vuole appunto rafforzare questo obbligo.

DAL MASO. Si è fatta molto confusione durante l'esame degli articoli 20, 21, 22 e 23, che concernono aspetti diversi. La sospensione e la cancellazione dall'albo operano praticamente *ope legis* nel momento in cui si verificano le condizioni previste dagli articoli 20 e 21. L'articolo 22 prevede, invece, le sanzioni disciplinari che vengono applicate dal comitato provinciale tutte le volte in cui un imprenditore viene a trovarsi in una delle condizioni stabilite dal medesimo articolo. In considerazione di ciò si potrebbero sopprimere, al punto 5) dell'articolo 21, le parole «fermo il preventivo esperimento della procedura disciplinare nei casi previsti dal n. 7) del successivo articolo 22», tenendo presente che anche il n. 1) dell'articolo 22 cade; il resto può rimanere, anche il n. 7) dell'articolo 22, perché quelle ivi contemplate dovranno essere considerate violazioni di lieve entità e pertanto saranno comminate anche le sanzioni di lieve entità previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 22. Ritengo che il comitato provinciale possa eventualmente comminare la censura nel caso in cui l'imprenditore non sia in regola con l'assicurazione per i propri dipendenti e possa comminare l'ammontamento o la censura qualora l'imprenditore stesso non abbia provveduto a pagare l'assicurazione per la responsabilità civile, a prescindere dal fatto che in questo caso vi è una norma penale che lo condanna a dieci giorni di carcere o ad un'ammenda.

KORACH. L'emendamento proposto dal gruppo comunista ha senso in quanto venga soppresso il punto 7) dell'articolo 22; se, viceversa, la Commissione ritenesse opportuno mantenerlo, non tenendo conto del parere

della I Commissione affari costituzionali, allora anche il punto 5) dell'articolo 21 dovrebbe essere mantenuto.

Bisogna tener presente che l'articolo 22 non prevede la cancellazione dall'albo, ma sanzioni disciplinari conseguenti a violazioni di norme; e la cancellazione o la radiazione dall'albo costituiscono l'ultima *ratio* in caso di ripetute violazioni di norme. Ora, siccome fra i requisiti per l'iscrizione vi è anche quello dell'assicurazione, la semplice mancanza di questo requisito farebbe scattare automaticamente la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 21, e non le sanzioni disciplinari. In considerazione di ciò si è ritenuto di stabilire una norma che attenui questo principio, perché alla mancanza di questo requisito si può provvedere con il semplice pagamento, il cui ritardo può essere dovuto o ad una distrazione o a mancanza di denaro. Bisognerebbe pertanto formulare il punto 5) in modo diverso, anche perché non possiamo fare riferimento al punto 7) del successivo articolo 22, di cui chiediamo la soppressione. Inoltre tale punto 7) non prevede soltanto l'assicurazione obbligatoria, ma altresì la non obbligatorietà del controllo da parte dell'agente di polizia stradale e pertanto non comporta affatto la non circolazione del camion.

PICCINELLI. Ho già chiesto di accantonare l'esame del punto 5) dell'articolo 21 e di procedere all'esame dell'articolo 22, in quanto è più logico decidere prima sull'articolo 22 e poi passare al suddetto punto 5).

Mi sembra che le osservazioni espresse dagli onorevoli Dal Maso e Korach siano esatte, così come lo era la mia preoccupazione relativa ad un riferimento sbagliato al n. 7) dell'articolo 22. Infatti io ritengo che occorra riferirsi anche al punto 4) dell'articolo 14, che è del seguente tenore: «avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore». Non so se questa normativa fu predisposta dal Ministero prima o dopo l'approvazione da parte del Parlamento della legge sull'assicurazione obbligatoria; nel primo caso evidentemente non si è tenuto conto di questa legge.

In merito al citato punto 7) dell'articolo 22 bisogna distinguere l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria da quella facoltativa e, in

merito al punto 4) dell'articolo 14, l'obbligo dei massimali. Pertanto è giustificata la possibilità di comminare sanzioni disciplinari quando non sia stata stipulata l'assicurazione per i danni alle cose trasportate e sia stata stipulata l'assicurazione per la responsabilità civile con massimali inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore.

KORACH. Inferiori a quelli previsti all'atto dell'assicurazione.

PICCINELLI. Si potrebbe mantenere il punto 7) dell'articolo 22 solo per i danni alle cose trasportate e con il punto 5) dell'articolo 21 lasciare ferma la possibilità di cancellare dall'albo le imprese che non abbiano osservato il punto 4) dell'articolo 14, salvo il preventivo esperimento della procedura disciplinare ove non abbiano stipulato il contratto di assicurazione per le cose trasportate o abbiano stipulato il contratto in materia di assicurazione per la responsabilità civile con massimali inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Data la delicatezza della materia e l'opportunità di procedere senza fretta, vorrei proporre di sospendere i nostri lavori per poter rimeditare su questo punto. Oppure, potremmo accantonare questi articoli.

PICCINELLI. Sarei del parere di accantonare gli articoli che riguardano questo punto ed andare avanti, almeno fino a completare l'articolato del titolo I.

ALESSANDRINI. Anch'io suggerisco di accantonare la discussione di questi articoli e di procedere intanto nell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 sono accantonati per procedere ad un approfondimento del loro contenuto.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 26.

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel foglio annunci legali della provincia a cura del comitato provinciale.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di categoria.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Contro i provvedimenti degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è ammesso ricorso al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pani e altri, sostitutivo del primo comma, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Le decisioni del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente ed essere pubblicate nel foglio annunci legali della provincia a cura dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guglielmino e altri al terzo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il quarto comma.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 26, di cui i deputati Ciacci ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Ciacci è pertanto respinto.

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 26.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 27.

Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.

La prevenzione e l'accertamento del reato previsto nel presente articolo spettano agli ufficiali ed agenti di polizia ed ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 27.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 27.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27, di cui i deputati Pani ed altri hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

L'emendamento Pani è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 28.

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'istitutore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 19 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 28.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 28.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28, di cui gli onorevoli Guglielmino ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Guglielmino è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 29.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 29 con il seguente:*

« Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede alla pubblicazione del registro nazionale delle imprese ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Ciacci e altri testè letto, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 29.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29, nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 30.*

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30, di cui i deputati Pani, Ciacci e Guglielmino hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Pani è pertanto respinto. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 12,5.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO